



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 54

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 11 luglio 2013

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

7<sup>a</sup> (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 15

### Commissioni riunite

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 17

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni):

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 20

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 27

### Commissioni permanenti

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 50

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 53

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)* . . . . . » 61

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)* . . . . . » 62

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)* . . . . . » 63

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 64

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) (pomeridiana)</i> . . . . .	»	68
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	69

**Commissioni bicamerali**

## Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	70
---------------------------	-------------	----

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 luglio 2013

**Plenaria**

**4ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti del senatore Francesco Scoma nell'ambito del procedimento penale n. 20636/12 RGNR, n. 2388/13 RG GIP pendente anche nei suoi confronti***

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice LO MORO (PD), rileva preliminarmente che in data 27 giugno 2013 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV, n. 3, concernente la domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente, presentata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo. Il predetto decreto, avente ad oggetto la somma di euro 26.634,50, è stato emesso con riferimento ad un procedimento in cui il senatore Scoma è indagato per il reato di cui al combinato disposto dell'articolo 110 e 319 c.p. (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) con l'accusa di aver ricevuto, in qualità di assessore della famiglia e delle politiche sociali della regione Sicilia, utilità a titolo di controprestazione per la commissione di atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

La relatrice evidenzia che l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione incentra la prerogativa dell'inviolabilità sui provvedimenti restrit-

tivi della libertà personale del parlamentare (che non «può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione») e sulla protezione del domicilio del parlamentare (che non «può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare»). Il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione protegge la segretezza delle comunicazioni del parlamentare e della corrispondenza dello stesso, prevedendo l'autorizzazione per «intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni» e per il «sequestro della corrispondenza».

Il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente non rientra, *ex se*, in nessuna delle tre tipologie di protezione ricadenti nell'ambito della prerogativa costituzionale dell'inviolabilità (fatte salve talune eventuali implicazioni indirette, quali ad esempio la perquisizione nel domicilio del parlamentare volta a rinvenire i beni da sequestrare). Infatti, tale provvedimento riveste carattere di realtà, essendo disposto dall'autorità giudiziaria quando vi sia il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri illeciti, nonché laddove si debba procedere all'apprensione di cose di cui andrà successivamente disposta la confisca.

Va peraltro rilevato che la legge n. 140 del 2003, all'articolo 4 applica l'istituto dell'autorizzazione *ad acta* alle seguenti fattispecie: «perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale».

Nella scorsa legislatura l'unico caso di sequestro preventivo esaminato e concluso dalla Giunta riguarda una domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni immobili emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli nei confronti di un senatore. Come riportato nelle premesse del Doc. IV, n. 20-A, l'autorità giudiziaria in quel caso ritenne di chiedere l'autorizzazione in quanto il procedimento poteva determinare una «lesione dell'inviolabilità del domicilio», avendo il predetto sequestro preventivo ad oggetto beni immobili.

La Giunta rilevò peraltro che «tali immobili non risultano essere sede del domicilio del parlamentare, né del suo ufficio politico», evidenziando «che la richiesta avrebbe potuto essere considerata non necessaria» (vedi Doc. IV, n. 20-A).

Nel caso della domanda di autorizzazione relativa al senatore Scoma – inerente ad un sequestro per equivalente – non è specificato nell'ordinanza il luogo presso il quale le somme vanno sequestrate. Tale elemento potrebbe risultare significativo, in quanto qualora le somme fossero sequestrate (attraverso l'apprensione di banconote) presso il domicilio del parlamentare occorrerebbe l'autorizzazione, atteso che il sequestro presuppone

rebbe una perquisizione domiciliare, volta appunto a rinvenire le somme da prelevare.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati – prosegue la relatrice – nella seduta del 30 novembre 2011, rispetto ad una richiesta di sequestro di un *personal computer* di un deputato, ha inteso tale domanda come «una richiesta di autorizzazione alla perquisizione dei locali» nella disponibilità del parlamentare (come riportato nel resoconto sommario della predetta seduta).

Per tali motivi si prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi un'integrazione istruttoria, volta a chiedere alla Presidenza del Senato di inoltrare all'autorità giudiziaria un'istanza volta ad ottenere chiarimenti in ordine ai motivi sottesi all'invio della domanda di autorizzazione, con riferimento anche alle modalità concrete del sequestro in questione, e in particolare in merito alla circostanza se lo stesso verrà effettuato presso luoghi diversi dal domicilio o, viceversa, se lo stesso verrà effettuato nel domicilio del parlamentare (ad esempio tramite apprensione del denaro contante ivi rinvenuto).

Si apre il dibattito.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) rileva che nel caso di specie la misura cautelare in questione potrebbe comportare delle interferenze nella sfera del senatore Scoma, incidendo in particolare sulla indennità parlamentare percepita dallo stesso.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rileva che la somma sottoposta a sequestro risulta di ammontare ridotto – in particolare di circa 26.000 euro – evidenziando che tale circostanza potrebbe far emergere l'insussistenza nel caso di specie del presupposto del *periculum*, con riferimento alla misura cautelare in questione.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) esprime perplessità sul provvedimento di sequestro in questione e sulle ragioni sottese allo stesso.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) condivide la proposta formulata dalla relatrice di acquisire chiarimenti istruttori dall'autorità giudiziaria.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), dopo aver manifestato il proprio avviso favorevole rispetto alla proposta prospettata dalla relatrice, sottolinea che il sequestro preventivo per equivalente potrebbe determinare un'incidenza sulla indennità parlamentare.

La relatrice LO MORO (*PD*) precisa che la proposta di acquisire chiarimenti istruttori si giustifica proprio alla luce dell'esigenza di conoscere le ragioni sottese alla richiesta di autorizzazione inviata dall'autorità giudiziaria. Acquisiti tali elementi, potrà essere svolta ogni riflessione in ordine agli stessi.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice di deliberare un'integrazione istruttoria, finalizzata a chiedere alla Presidenza del Senato di inoltrare all'autorità giudiziaria un'istanza volta ad ottenere chiarimenti in ordine ai motivi sottesi all'invio della domanda di autorizzazione, con riferimento anche alle modalità concrete del sequestro in questione, e in particolare in merito alla circostanza se lo stesso verrà effettuato presso luoghi diversi dal domicilio o, viceversa, se lo stesso verrà effettuato nel domicilio del parlamentare (ad esempio tramite apprensione del denaro contante ivi rinvenuto).

La Giunta approva all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)***

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende quindi l'esame iniziato nella seduta del 26 giugno 2013.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 26 giugno è stato conferito al relatore mandato a concludere l'istruttoria nonché ad approfondire le prassi seguite dalla Giunta in passato con riferimento ai casi di insindacabilità.

Il relatore, senatore CALIENDO (*PdL*), soffermandosi sulle prassi seguite nella scorsa legislatura, rileva preliminarmente che i procedimenti portati a conclusione dalla Giunta in tale arco temporale sono stati trenta.

La Giunta, con riferimento al documento *IV-ter*, n. 1 (relativo ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti del senatore Iannuzzi), nella relazione all'Assemblea, pur sottolineando che la giurisprudenza costituzionale riconosce la prerogativa dell'insindacabilità per le sole dichiarazioni *extra moenia* per le quali sia riscontrabile una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche, rileva tuttavia che la difesa del Senato, in alcune controversie aventi ad oggetto le predette dichiarazioni *extra moenia*, ha evidenziato la necessità di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate» (vedi *Doc IV-ter*, n. 1-A). Nello stesso documento si legge testualmente che «la difesa del Senato



ha auspicato un "salto interpretativo" della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale "in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione".

Viene precisato poi che "In questo senso, deporrebbe anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (...), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito la esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità 'alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica' (Cfr. Corte costituzionale n. 151 del 2007)"».

La Giunta ha ritenuto conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Le predette motivazioni sono state sostanzialmente recepite in altri documenti, ossia: Doc. IV-ter, n. 2-A (senatore Iannuzzi), n. 6-A (senatore Iannuzzi), n. 7-A (senatore Iannuzzi), n. 11-A (senatore Storace), n. 12-A (senatore Stracquadanio), n. 14-A (senatore Iannuzzi), n. 16-A (senatore Vaccari), n. 20-A (senatore Pedica), n. 21-A (senatore Ciarrapico), n. 22-A (senatore Ciarrapico), n. 24-A (senatore Guzzanti), n. 28-A (senatore Ciarrapico), n. 29-A (senatore Iannuzzi), n. 30-A (senatore Gasparri).

In un caso (Doc IV-ter, n. 3, senatore Petruccioli) la Giunta ha preso atto che non vi era più luogo a deliberare, in quanto la Corte di cassazione con la sentenza n. 39037 del 16 ottobre 2008 aveva riconosciuto la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità. Nel Doc. IV-ter, n. 27 (senatore Gasparri) la Giunta ha preso atto che non vi è luogo per una deliberazione *ex* articolo 68 primo comma della Costituzione, in quanto è intervenuta la remissione della querela da parte dell'onorevole Veltroni.

In un solo caso la Giunta ha ritenuto l'insussistenza della prerogativa dell'insindacabilità (Doc IV-ter, n. 25-A).

In tutti i restanti casi (quindi nei restanti dodici casi) è stata riconosciuta la sussistenza della prerogativa, ricorrendo i presupposti prefigurati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Il relatore Caliendo conclude il proprio intervento richiamando l'attività di verifica svolta dalla Commissione monocamerale di inchiesta sul servizio sanitario in ordine al signor Tedesco – analizzata nella relazione del 26 giugno 2013 – e proponendo, alla luce di tali elementi – nonché delle prassi seguite nella scorsa legislatura – di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dello stesso, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Caliendo di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Tedesco, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Caliendo di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

##### **Regione Friuli Venezia Giulia**

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*), relatore per la regione, si rimette alla relazione scritta che propone di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa e cioè: Lorenzo Battista, Bernabò Bocca, Isabella De Monte, Alessandro Maran, Carlo Pegorer, Francesco Russo e Lodovico Sonogo.

Conviene la Giunta all'unanimità dei presenti, ad eccezione della senatrice De Monte, che non partecipa al voto in quanto eletta nella regione.

##### **Regione Molise**

Il senatore AUGELLO (*PdL*), relatore per la regione Molise, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, con riferimento ai dati numerici, alle assegnazioni di seggi ed alla proclamazione degli eletti. Informa poi che sono stati presentati dieci ricorsi elettorali avverso l'eleggibilità del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, essendo il medesimo referente economico di una società concessionaria di frequenze televisive. Sulla stessa problematica e con contenuti analoghi, sono stati presentati ulteriori dieci ricorsi anche in altre regioni, che sono stati considerati improcedibili per difetto di interesse sopravvenuto avendo il senatore Berlusconi optato per la regione Molise.

Il relatore evidenzia poi che in data 20 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione dei ricorsi al senatore Silvio Berlusconi, precisando tuttavia che allo stato non sono ancora pervenute osservazioni.

Si sofferma poi sui precedenti parlamentari rilevando che, come noto, la questione dell'eleggibilità dell'onorevole Berlusconi più volte è stata affrontata dalla Giunta delle elezioni della Camera, investita di specifici ricorsi ed esposti nelle legislature XII, XIII, XIV e XV. La conclusione della Giunta è stata sempre nel senso della reiezione dei ricorsi (v. sedute del 20 luglio 1994, del 17 ottobre 1996, del 18 aprile 2002 e del 26 ottobre 2006), prevalentemente con la motivazione secondo cui la lettera della norma fa riferimento alla concessione esercitata «in proprio», che deve intendersi «in nome proprio» e non può ricomprendere estensivamente le posizioni riferibili alle società interessate solo a mezzo di rapporti di azionariato, tanto più se si tratta di partecipazioni indirette.

Da ultimo, nella XVI legislatura, non sono stati presentati ricorsi sul punto, né la Giunta nella sua autonomia ha deliberato di aprire un'istruttoria al riguardo, procedendo senza discussione a proporre la convalida dell'onorevole Berlusconi nella seduta dell'8 ottobre 2008.

Anche questo ramo del Parlamento ha avuto modo di occuparsi di materie analoghe. In particolare, nella XIII legislatura, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (v. seduta del 24 luglio 1997), essendo stati presentati ricorsi avverso l'elezione del senatore Cecchi Gori, che rivestiva la carica di presidente e legale rappresentante della Cecchi Gori Communication Spa, società che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata proprietaria dei canali televisivi nazionali Telemontecarlo e VideoMusic. Il senatore Cecchi Gori fece presente di essere titolare di azioni della società che controlla la società che a sua volta controlla la Beta Television Spa, proprietaria della Videomusic, società di capitali quest'ultima che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata concessionaria dello Stato.

Il relatore per la regione Toscana Cortelloni fece presente in quell'occasione che il senatore Cecchi Gori aveva solo un rapporto indiretto e di secondo grado con la Spa Beta Television, proprietaria di VideoMusic; rapporto peraltro caratterizzato dalla mera titolarità di azioni. Conseguentemente, data la natura della citata norma che non ammetteva né interpretazione estensiva, né tanto meno applicazione analogica, per il suo carattere di precetto eccezionale, il relatore ritenne di escludere la riconducibilità dello *status* del senatore Cecchi Gori ad alcuna delle previsioni del citato articolo 10 del d.P.R. 361 del 1957.

Ma non basta. Di un certo interesse appaiono le ulteriori considerazioni del relatore Cortelloni, il quale ha espresso altresì perplessità in ordine alla asserita riconducibilità dei provvedimenti legittimanti i privati all'attività radiotelevisiva alle concessioni di cui all'art. 10 del d.P.R. 361 del 1957. Dette perplessità trovavano fondamento nelle osservazioni formulate sulla questione dalla medesima Corte Costituzionale, oltre che dai contrasti che sul punto si sono avuti in dottrina.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 112 del 1993, ha affermato che a prescindere dal *nomen iuris* riconosciuto a tali atti amministrativi, i medesimi si manifestano come aventi contenuto complesso: l'aspetto tipico concessorio riguarda esclusivamente l'assegnazione delle radiofrequenze; mentre per i rimanenti profili, quale l'esercizio dell'impresa, si tratterebbe di atti autorizzanti l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quali quello di cui all'articolo 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero) e la libertà di iniziativa in campo economico. Ciò spiegherebbe la ragione per cui il legislatore a volte fa riferimento alla concessione, talaltra di autorizzazione e/o licenza.

Quanto al pensiero della dottrina, sempre il relatore Cortelloni ricordava che anche successivamente all'entrata in vigore della legge 223 del 1990, prima espressione del pluralismo in materia, erano state espresse opinioni divergenti: parte della dottrina aveva infatti ritenuto che l'attività di diffusione radiotelevisiva dovesse essere qualificata come servizio pubblico anche se svolta da privati; altro filone, di contro, affermava che solo

l'attività svolta dalla RAI fosse qualificabile come servizio pubblico, mentre quella spiegata da soggetti privati nel settore dovesse essere considerata alla stregua di una qualsiasi attività economica imprenditoriale.

Il relatore rileva poi di un certo interesse anche ai fini esegetici può risultare la ricostruzione delle formule lessicali che si sono succedute nella legislazione elettorale dell'ultimo secolo relativamente alla problematica *de quo*.

Originariamente e per lungo tempo il sintagma utilizzato dal legislatore è stato: «personalmente vincolati», laddove evidentemente la formula tralascia si riferiva esclusivamente alla titolarità in nome proprio di concessioni o di contratti (in particolare art. 101 del Regio decreto n. 821 del 1913; art. 94 del Regio decreto n. 1495 del 1919; art. 94 del Regio decreto n. 2694 del 1923).

Non a caso – data la particolarità del periodo – nel decreto-legge 10 marzo 1946, n. 74, l'espressione diventa più elastica, più lata, più suscettibile di estendersi anche a fattispecie più ampie, limitandosi a richiamare: «coloro che siano (semplicemente, *ndr*) vincolati con lo Stato per concessioni o contratti» (art. 11), laddove l'assenza di specificazioni sembrerebbe potervi far ricomprendere anche vincoli indiretti derivanti da partecipazioni azionarie (salvo poi dover individuare la soglia rilevante di possesso di quote societarie).

Ma poi nella legge 20 gennaio 1948, n. 6, compare una formula innovativa, da un parte più tassativa rispetto a quella del 1946 e dall'altra parte ricomprendente ai fini dell'ineleggibilità anche una nuova figura soggettiva (art. 7).

Infatti, a quest'ultimo riguardo, si fa riferimento alla qualità di «rappresentanti legali di società o di imprese private» (figura in precedenza mai contemplata). Ma per converso si specifica «coloro che *in proprio* risultino vincolati», laddove questo sintagma non può non leggersi lessicalmente come vincolati «in nome proprio» o «direttamente e personalmente», altrimenti perdendo qualsiasi significato normativo, potendosi addirittura ritenere il sintagma più stringente ancora dell'avverbio «personalmente» di cui alla legislazione prefascista.

Da una ricerca relativa ai lavori preparatori della legge n. 6 del 1948 è emerso che il progetto originariamente presentato dal Governo utilizzava ancora la formula lata all'epoca in vigore: semplicemente «vincolati» (v. *Assemblea costituente*, ddl n. 20, art. 15), poi circoscritta dalla Commissione speciale *ad hoc*, presieduta da Scoccimarro, nel binomio semantico citato e ancor oggi vigente (v. *Assemblea costituente*, ddl n. 48-A, art. 2-*quinquies*). La relazione della Commissione speciale si limita a rilevare che la vecchia formula non era sufficientemente chiara e atta a risolvere i casi pratici da affrontare, per cui si è ritenuto preferibile proporre un suo completamento con riferimento a vari aspetti, ma senza illustrare specificamente il significato dell'espressione: «in proprio» (probabilmente perché – a differenza di altre aggiunte che venivano motivate *singulatim* – ritenuto di per sé evidente). Purtroppo, nonostante ricerche effettuate anche presso l'Archivio storico della Camera dei deputati, a quanto pare non

sono stati redatti o conservati resoconti e processi verbali dei lavori di quella Commissione speciale, per cui non è dato riscontrare traccia dell'*intentio* originalista che ha condotto a proporre la modifica normativa di nostro interesse.

Il relatore fa presente poi che a carico del senatore Roberto Ruta, proclamato eletto nella regione, non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

Fa poi presente che il termine di venti giorni dalla comunicazione per la presentazione di osservazioni da parte del senatore Berlusconi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri è appena scaduto, per cui ad esempio potrebbe essere stata già spedita ma ancora non pervenuta un'apposita memoria.

Inoltre, sono sin troppo evidenti la rilevanza politica e la complessità della questione, pur a fronte dell'univocità dei precedenti, i quali – seppur non hanno forza giuridicamente vincolante in senso stretto – comunque hanno un rilievo anche giuridico, se non altro in termini di affidamento e buona fede degli elettori e dello stesso candidato-eletto.

Infine, si ritiene doveroso per la peculiarità della fattispecie ascoltare i primi orientamenti che dovessero essere espressi nel corso della discussione generale, anche per quanto concerne eventuali richieste di acquisizione di atti.

Si apre il dibattito.

Il senatore CASSON (*PD*) prospetta la necessità di acquisire l'atto concessorio relativo alle reti Mediaset, necessario al fine di valutare se tale provvedimento rivesta natura di concessione o di autorizzazione. È altresì necessaria l'acquisizione della sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna per il sopracitato parlamentare per il reato di frode fiscale nel processo sui «diritti Mediaset», dalla quale potranno essere tratti elementi utili al fine di verificare il ruolo svolto dal senatore Berlusconi rispetto alle aziende in questione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rileva che il decreto legislativo n. 177 del 2005 ha rimodulato la disciplina in materia di frequenze televisive, assoggettando le stesse ad una mera autorizzazione di carattere generale (e quindi non specifica), e in quanto tale non rientrante nei casi di ineleggibilità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'opportunità di tenere distinte la questione attinente al processo per i diritti Mediaset da quella inerente alla decisione dei ricorsi elettorali presentati avverso l'eleggibilità del senatore Silvio Berlusconi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*), considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, prospetta l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene necessario che i successivi passaggi procedurali relativi alla verifica delle elezioni nella regione Molise si svolgano secondo un calendario predeterminato, atto ad assicurare una tempistica certa per la conclusione dell'esame.

Il Presidente STEFANO, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame, preannunciando la convocazione, per la prossima settimana, di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Giunta, con particolare riferimento alla verifica dei poteri nella regione Molise.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Regione Campania**

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta la verifica dei poteri per la regione Campania.

*La seduta termina alle ore 15.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la

**VII (Cultura, scienza e istruzione)**

della Camera dei deputati

Giovedì 11 luglio 2013

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della VII Commissione della Camera  
GALAN*

*Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Bray.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GALAN avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 23 maggio scorso.

Il presidente GALAN ricorda i temi dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato ORFINI (*PD*), i senatori ZAVOLI (*PD*), GIANNINI (*SCpI*), GIRO (*PdL*) e BOCCHINO (*M5S*), il deputato GALAN (*PdL*), presidente, e il senatore MARCUCCI (*PD*), presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Il presidente GALAN avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,55.*



**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE**  
**5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**  
**14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

Giovedì 11 luglio 2013

**Plenaria**  
**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione*  
**CHITI**

*Interviene il ministro per la coesione territoriale Trigilia.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CHITI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite convengono.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro per la coesione territoriale sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche per la coesione territoriale e sull'utilizzo dei fondi strutturali da parte dell'Italia**

Il presidente CHITI introduce brevemente l'audizione.

Il ministro TRIGILIA, nel ringraziare i membri delle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea per l'opportunità che gli viene offerta di fornire il quadro aggiornato sull'utilizzo dei fondi di derivazione europea (esposto per esteso in una apposita documentazione che consegna agli uffici per la pubblicazione nel sito *internet* delle stesse Commissioni), tiene, preliminarmente, a segnalare che l'azione precipua che il suo dicastero sta promuovendo, in questo momento, è quella che può essere definita «di pronto soccorso», in quanto volta a riprogrammare le risorse a rischio del ciclo 2007-2013.

A tale scopo, il Governo si sta avvalendo anche dello strumento legislativo rappresentato dal decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, riorientando i suddetti fondi a rischio (che, altrimenti, andrebbero perduti entro il dicembre 2015) verso obiettivi che siano in grado di rivitalizzare le strutture occupazionali nelle aree più deboli del Paese.

Sempre attraverso il decreto-legge n. 76/2013, prosegue il rappresentante del Governo, si è ritenuto di intervenire anche andando ad incidere su una quota di finanziamenti a rischio pari a circa 5 miliardi di euro, prevedendo una decontribuzione per le imprese che sostengono l'occupazione giovanile sotto i 29 anni.

Ulteriori linee di azione miranti a recuperare stanziamenti che, diversamente, verrebbero persi, sono state individuate nel rifinanziamento della legge n. 185 che prevede i cosiddetti «prestiti d'onore» (che, in passato, hanno ben funzionato nella creazione di nuovi posti di lavoro), nella predisposizione di borse di studio semestrali per giovani assunti da imprese che, successivamente, trasformano tali contratti in rapporti di lavoro a tempo sia determinato che indeterminato, nonché in misure volte a contrastare la povertà estrema.

Il Ministro, quindi, annuncia che l'Esecutivo sta preparando un ulteriore provvedimento, che prevede di definire prima della pausa estiva, orientato, in modo specifico, al sostegno delle imprese ubicate nel Mezzogiorno e nelle aree interessate dal cosiddetto «obiettivo convergenza» (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria).

Tale strumento legislativo consisterà in azioni a sostegno dei programmi operativi regionali, con lo scopo di riconvertire, in funzione anticiclica, fondi a rischio che potrebbero essere assegnati a sostegno delle piccole e medie imprese, nonché alla valorizzazione energetica degli edifici pubblici.

Quanto all'utilizzazione delle risorse del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il Ministro sottolinea che l'intento operativo del Governo sarà di caratterizzare tali risorse in senso marcatamente strutturale e secondo un taglio fortemente anticiclico, cercando di evitare le vischiosità burocratiche che, solitamente, hanno improntato i procedimenti di utilizzo dei fondi europei.

Si impone, al riguardo, un vero e proprio dovere di riorganizzare il meccanismo di *governance* di tali fondi, come, peraltro, ci chiede la stessa Commissione europea, secondo un modello nazionale di concentrazione delle risorse su un numero circoscritto e determinato di progetti.

Risulta, inoltre, prioritario un mutamento del contesto istituzionale nelle aree del Paese più depresse ove, normalmente, vengono allocati i fondi dell'Unione europea, e dove sarebbe necessario un salto qualitativo nel *modus operandi* delle amministrazioni locali.

In proposito, ad avviso del Ministro, si pone il tema dirimente per cui i suddetti trasferimenti devono essere collegati, in quanto servizi fondamentali, ai diritti di cittadinanza, tutelati dalla Costituzione.

Sotto questo profilo, in conclusione, non può essere eluso il problema della responsabilità dello Stato nella sua funzione di controllo delle modalità di utilizzo da parte degli enti locali, i quali, ove inadempienti o inefficaci, dovrebbero essere oggetto di possibili sanzioni.

Il presidente CHITI, quindi, svolge alcune considerazioni, improntate al senso di preoccupazione per il mancato utilizzo dei fondi provenienti dall'UE, seguite dagli interventi del senatore D'ALÌ (*PdL*), il quale chiede quale tipo di armonizzazione esista tra le risorse comunitarie ed il cofinanziamento nazionale, del senatore Giovanni MAURO (*GAL*), il quale domanda se il Governo si è posto l'opportunità di definire una strategia nazionale di crescita, proiettata anche nell'area del Mediterraneo, che preveda l'impiego dei mentovati fondi europei, del senatore SANTINI (*PD*) – il quale, nel sollecitare un ampliamento oltre i 29 anni della fascia di età in grado di usufruire degli stanziamenti per l'occupazione giovanile di cui al citato decreto-legge n. 76, suggerisce altresì una maggiore assertività per la futura programmazione 2014-2020, in termini sia di più forte concentrazione delle risorse per gli obiettivi strategici (cui provvedono sia il FESR, Fondo europeo di sviluppo regionale, che il FSE, Fondo europeo di sviluppo) sia di accentuazione della regia nazionale nell'allocazione delle risorse, con idonei meccanismi di sanzione e di «premieria» – del senatore ENDRIZZI (*M5S*), il quale si interroga sugli strumenti di analisi finanziaria in grado di verificare l'ottimizzazione degli interventi di fonte comunitaria, e, infine, della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) la quale auspica che, in futuro, l'impiego dei fondi strutturali non si traduca in una mera elargizione di denaro, avulsa dal contesto specifico delle realtà locali.

Il presidente CHITI, apprezzate le circostanze e considerato che numerosi altri senatori hanno chiesto di intervenire, propone alle Commissioni riunite e al rappresentante del Governo di aggiornare la procedura informativa.

Così viene convenuto.

Il seguito dell'audizione è, conseguentemente, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 11 luglio 2013

**Plenaria**

**4<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SACCONI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente SACCONI (*PdL*) avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 2 luglio scorso, già illustrati nella stessa seduta.

Informa quindi che l'Assemblea prevede di iniziare la discussione del decreto-legge a partire dalla mattinata di martedì prossimo. Tenendo conto di tale circostanza, propone alle Commissioni riunite un metodo di lavoro che ritiene rispettoso anche delle esigenze dei Gruppi di minoranza, per quanto riguarda l'esame degli emendamenti da essi presentati, ricordando

che le proposte respinte o ritirate in sede referente possono comunque essere ripresentate per la discussione in Assemblea. In base a tale premessa propone quindi di concentrare l'esame sugli emendamenti che non abbiano ricevuto un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, del cui parere dà lettura ai commissari. L'adozione di tale metodo di lavoro consentirebbe alle Commissioni di concludere l'*iter* del provvedimento entro gli spazi di tempo previsti nell'odierna giornata, rinviando alla discussione in Assemblea un esame più approfondito sulle singole proposte ritenute più significative. Preannuncia infine che si procederà alla trattazione degli ordini del giorno, pubblicati in allegato alla seduta del 2 luglio scorso, presentati dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), pur prendendo atto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento 1.23, ritiene tuttavia tale avviso non adeguatamente motivato, nel presupposto che la copertura prevista sia stata ritenuta insufficiente. Sottolinea quindi di non ritenere fondata tale valutazione. Tuttavia, tenendo conto di tale contrarietà, ritiene preferibile ritirare l'emendamento 1.23, riservandosi la presentazione per la discussione in Assemblea di una proposta dall'identico contenuto e dichiarandosi comunque disponibile a valutare – in quella sede – un eventuale invito del Governo a trasformarlo in ordine del giorno, nel caso ne sia preannunciato un orientamento favorevole.

Il senatore TREMONTI (*GAL*), primo firmatario dell'emendamento 1.1, pur ritenendo pienamente comprensibili le ragioni per le quali il presidente Sacconi ha suggerito alle Commissioni riunite di concentrare l'esame sui soli emendamenti che non abbiano ricevuto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, ritiene tuttavia che l'attuale fase dell'*iter* sia la sede più opportuna per svolgere alcune considerazioni sul proprio emendamento 1.1 e sulle presumibili motivazioni dell'avviso di contrarietà che è stato espresso su di esso dalla Commissione bilancio. In particolare l'emendamento contiene una serie di disposizioni finalizzate ad accelerare l'erogazione dei pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese creditrici, utilizzando, in parte, le maggiori somme riscosse nel 2013 a titolo di IVA. Dopo aver ribadito che non sono state esplicitate le motivazioni del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pone in rilievo l'indissolubile correlazione esistente tra l'effettiva corresponsione dei pagamenti della Pubblica amministrazione e l'incasso delle somme derivanti dall'applicazione dell'IVA su di essi: poiché si tratta di flussi di cassa che si verificheranno nel corso del 2013, non ritiene possibile rinviare all'anno successivo la previsione di tali maggiori entrate. Pertanto, se l'avviso di contrarietà muove da tale presupposto, con esso si afferma implicitamente che il Governo prevede l'effettuazione dei pagamenti ma non l'incameramento delle entrate connesse a titolo di IVA. A suo avviso tale argomentazione

è contraria alla logica e anche al dettato normativo. Diverso sarebbe il caso in cui il parere contrario fosse motivato dalla necessità di compiere una stima prudenziale delle entrate, rideterminando di conseguenza la quantificazione e la copertura degli oneri: tuttavia l'emendamento 1.1 non rientra in tale casistica, giacché – ribadisce l'oratore – l'effettiva erogazione dei pagamenti, per gli importi previsti, comporta, come effetto automatico, il versamento delle pertinenti somme a titolo di IVA.

Sottolinea quindi che se il Governo e la maggioranza ritengono certa l'erogazione di tali pagamenti, non si possono non scontare nel bilancio di cassa le previsioni di maggiori entrate IVA: nel caso in cui, viceversa, esse fossero negate, ciò significherebbe che, di fatto, i pagamenti previsti non sarebbero effettuati. Se tale è la situazione reale, ritiene sia compito del Governo informare i cittadini di tale circostanza. Con tali argomentazioni ritiene comprovato il fatto che l'emendamento 1.1 non può formare oggetto di valutazioni politiche di carattere discrezionale o essere assoggettato al criterio della stima prudenziale delle entrate e che quindi l'avviso di contrarietà, su di esso comunque espresso, non può essere sorretto da tali motivazioni.

Su un piano più generale, ritiene comunque si debba prendere atto della proposta avanzata dal presidente Sacconi di concentrare l'esame sugli emendamenti che non abbiano ricevuto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI (*PdL*) sottolinea la rilevanza delle questioni poste dal senatore Tremonti riguardo all'emendamento 1.1 e alle modalità con le quali dovrebbe essere esposto in bilancio il maggior gettito IVA. Tuttavia, riallacciandosi alle argomentazioni svolte nel suo precedente intervento, ritiene che la discussione del provvedimento in Assemblea sia la sede più appropriata per approfondire le predette questioni, anche da parte dei rappresentanti del Governo. Ribadisce quindi la proposta, formulata in precedenza, di concentrare l'esame sugli emendamenti che non hanno ricevuto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) sottolinea che la propria parte politica condivide le considerazioni espresse dal senatore Tremonti e sostiene dunque il suo emendamento 1.1. Pur comprendendo, ma non dando per dimostrata, l'esigenza di valutare tale proposta con il criterio della stima prudenziale, rimarca tuttavia che l'attuale situazione economica del Paese richiede interventi più decisi e coraggiosi, come quelli prefigurati dall'emendamento 1.1.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), a nome della propria parte politica, dichiara di condividere pienamente l'emendamento 1.1, che giudica una proposta estremamente utile e interessante, dal punto di vista tecnico e politico, in quanto consentirebbe un attento monitoraggio sul flusso dei pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese e quindi una valuta-

zione degli effetti macroeconomici dell'azione del legislatore. Ricorda infatti che con le misure introdotte in precedenza il Governo ha deciso di accelerare l'erogazione dei pagamenti alle imprese, per un importo di 40 miliardi in 12 mesi: ritiene dunque che vi siano già le condizioni per accelerare l'immissione di liquidità nel sistema economico. Da tale punto di vista l'emendamento 1.1. va quindi nella giusta direzione.

Il senatore TREMONTI (*GAL*) ringrazia i commissari intervenuti in precedenza per la condivisione espressa sulle finalità dell'emendamento 1.1 e, pur tenendo conto degli approfondimenti che potranno essere svolti durante la discussione in Assemblea, invita la Presidenza a non trascurare l'esigenza di dare pieno significato ai lavori delle Commissioni riunite. Nel merito dell'emendamento 1.1, ribadisce che la copertura da esso recata non può essere esaminata sulla base del criterio della stima prudenziale, trattandosi viceversa di un conteggio legato alla riscossione dell'IVA sulle maggiori somme corrisposte alle imprese creditrici della Pubblica amministrazione. In termini più generali, sottolinea che il Governo e la maggioranza dovrebbero affrontare con interventi più incisivi l'attuale crisi economica e politica del Paese, invece di limitare la discussione all'eliminazione dell'IMU sulla prima casa, che non produrrebbe comunque gli effetti anticiclici richiesti dall'attuale congiuntura, e all'ulteriore rinvio dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA. Ritiene infatti che tali tematiche di politica fiscale abbiano un respiro non sufficientemente ampio e non risultino quindi soddisfacenti rispetto alle reali esigenze dell'economia nazionale. Sotto tale profilo, l'emendamento 1.1, pur nell'ambito di risorse contenute, dà comunque il segnale di una maggiore attenzione ai problemi reali dell'economia, consentendo di superare l'attuale fase del dibattito politico tuttora in corso.

Il presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI (*PdL*) sottolinea che la proposta da lui formulata tiene in debito conto l'esigenza di valorizzare il lavoro delle Commissioni riunite e che tuttavia il successivo esame in Assemblea potrà costituire l'occasione di ulteriore approfondimento. Per quanto riguarda le motivazioni poste a base del parere contrario sull'emendamento 1.1, segnala che il rappresentante del Governo fornirà alcuni chiarimenti al riguardo. Ricorda che, in sede di quantificazione e copertura degli oneri per alcune spese relative al pubblico impiego, la stima di previsione è stata compiuta al netto del gettito tributario.

Il sottosegretario BARETTA, nel riservarsi una più approfondita disamina delle questioni poste in occasione della discussione in Assemblea, condivide comunque l'enfasi posta dal senatore Tremonti sull'esigenza che le forze politiche avviino un'analisi più completa sull'attuale fase di criticità della situazione economica italiana. Ribadisce l'impegno del Governo – peraltro confermato nella giornata di ieri nella risposta a un'interrogazione alla Camera – di procedere ai pagamenti dovuti dalla Pubblica amministrazione secondo la tempistica e le modalità già definite nei prov-

vedimenti varati in precedenza dal Parlamento. Preannuncia inoltre anche la disponibilità a valutare, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, un eventuale incremento delle somme da corrispondere, tenendo conto delle sollecitazioni provenienti dal Parlamento. Ritiene dunque che la posizione del Governo sia chiara e inequivoca e che gli eventuali ritardi nella corresponsione dei pagamenti saranno comunque superati.

Per quanto riguarda le motivazioni del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1, dopo aver ribadito che si tratta di una decisione di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione, ricorda che tale proposta prevede la sospensione dell'aumento dell'IVA per tutto il 2013 e quindi, per la parte già trascorsa di tale anno, la formulazione dell'emendamento sarebbe superflua. In secondo luogo si prevede anche la sospensione dell'IMU sulla prima casa per tutto il 2013, comprendendo quindi anche i versamenti del saldo previsti a dicembre. Specifica dunque che le ragioni del parere contrario sono da ricercare in tali previsioni e che le previsioni delle maggiori entrate a titolo di IVA sono state già scontate nel precedente decreto-legge in materia di pagamento dei debiti scaduti della Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la valutazione degli ulteriori effetti indotti dalle misure di accelerazione dei pagamenti, condivide l'invito del presidente Sacconi a rinviare tale questione alla discussione in Assemblea.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, prima di procedere all'espressione dei pareri, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di metodo che tengono conto, da un lato dei rilievi avanzati dal senatore Tremonti e dall'altro si ricollegano alle osservazioni da lui espresse nella precedente seduta. Giudica innanzitutto necessario sgombrare il campo dal sospetto che si intenda svuotare di significato politico il lavoro delle Commissioni riunite: per contro la proposta avanzata dal presidente Sacconi ha l'obiettivo di consentire che sia compiuto un lavoro utile per il Governo e per tutte le parti politiche. Ricorda che nella precedente seduta i rappresentanti del Governo avevano auspicato una rapida conversione del decreto-legge e che, di fronte a tale richiesta, egli aveva osservato che i decreti-legge n. 54 e n. 76 devono essere considerati come delle soluzioni parziali e prodromiche rispetto a un più ampio e organico intervento di politica fiscale ed economica. Ricorda di aver anche osservato che larga parte degli emendamenti in materia di IMU anticipano i contenuti di tale intervento e si collegano anche agli approfondimenti svolti dalla 6<sup>a</sup> Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili. Ribadisce quindi l'auspicio che, nella valutazione ed elaborazione di un provvedimento su tali materie fiscali, al Parlamento sia pienamente preservato il suo ruolo decisionale, nell'ambito di una interlocuzione paritaria con il Governo.

Alla luce delle considerazioni svolte, chiede quindi il ritiro di tutti gli emendamenti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, preannunciando in via subordinata un parere contrario.



Il presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI (*PdL*), relatore, chiede a propria volta il ritiro di tutti gli emendamenti agli articoli 3 e 4 del decreto-legge, preannunciando in via subordinata un parere contrario.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso conforme.

Il presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI (*PdL*), non essendovi osservazioni in senso difforme, comunica che si intendono ritirati tutti gli emendamenti al decreto-legge sui quali la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte quindi che si passerà all'esame dei restanti emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, segnalando che sugli emendamenti 1.2 e 1.3 la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*), preso atto dell'orientamento dei relatori e del Governo, ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Gli emendamenti 1.7 e 1.8 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) ritira l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.35 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), preso atto del parere di semplice contrarietà espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul proprio emendamento 1.0.1, lo ritira e dichiara di riservarsi una sua riformulazione da presentare per la discussione in Assemblea.

Si considerano quindi ritirati tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.1, unica proposta di modifica all'articolo 3, che viene ritirato dalla senatrice MUNERATO (*LN-Aut*), che si riserva la presentazione di un emendamento dall'identico contenuto per la discussione in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

L'emendamento 4.13 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti mentre gli emendamenti 4.14 e 4.15 sono ritirati, rispettivamente, dalle senatrici CATALFO (*M5S*) e MUNERATO (*LN-Aut*).

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara di ritirare gli emendamenti 4.18 e 4.26, riservandosi la presentazione di identiche proposte per la discussione in Assemblea.

Le senatrici CATALFO (*M5S*) e MUNERATO (*LN-Aut*) ritirano, rispettivamente, l'emendamento 4.35 e l'emendamento 4.36.

Il presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI (*PdL*) comunica che è terminato l'esame degli emendamenti al decreto-legge e propone di dedicare la restante parte della seduta all'illustrazione degli ordini del giorno ritenuti più significativi dai rispettivi presentatori, rinviando alla seduta già convocata alle ore 14 l'espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime l'auspicio che il Governo, in sede di esame degli ordini del giorno, compia un'attenta analisi degli strumenti di indirizzo nella prospettiva di un loro accoglimento.

Il senatore FORNARO (*PD*) dà per illustrati tutti gli ordini del giorno presentati dalla propria parte politica.

Il presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI (*PdL*), non essendovi osservazioni in senso contrario, comunica quindi che si intendono illustrati tutti i restanti ordini del giorno e chiede al rappresentante del Governo di confermare la disponibilità a esprimere i pareri su di essi nell'odierna seduta pomeridiana delle 14.

Il sottosegretario BARETTA conferma la disponibilità del Governo ad esprimere i pareri sugli ordini del giorno nella seduta già convocata per le ore 14.

Il sottosegretario DELL'ARINGA esprime avviso conforme.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Mauro Maria MARINO (*PD*) approva con tale soluzione con le motivazioni precedentemente espresse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**Plenaria****5<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*

SACCONI

*indi del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI (*PdL*) avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno riferiti alle disposizioni del decreto-legge in materia lavoristica, a partire dall'ordine del giorno G/843/12/6 e 11.

Il sottosegretario DELL'ARINGA dichiara che il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/843/12/6 e 11 a condizione che ne sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo e l'ordine del giorno G/843/12/6 e 11 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto e già accolto dal Governo non viene posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/18/6 e 11, riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto e accolto dal sottosegretario DELL'ARINGA, non viene posto in votazione.

Il sottosegretario DELL'ARINGA accoglie quindi gli ordini del giorno G/843/19/6 e 11 e G/843/20/6 e 11, i quali non vengono quindi posti in votazione, mentre subordina l'accoglimento dell'ordine del giorno G/843/21/6 e 11 a una riformulazione di cui dà lettura.

Il presidente SACCONI sottolinea che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo è pienamente coerente con il contenuto del decreto-legge.

La senatrice CATALFO (M5S) non accetta la riformulazione proposta e insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, l'ordine del giorno G/843/21/6 e 11 viene posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario DELL'ARINGA accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/843/22/6 e 11, il quale non viene quindi posto in votazione.

Osserva quindi che l'ordine del giorno G/843/23/6 e 11 presupporrebbe un meccanismo di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso una copertura dalla quantificazione incerta, rinviando al 2014 l'attuazione delle misure in questione. Tuttavia, apprezzandone lo spirito di fondo, dopo un intervento del presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI, dichiara che il Governo lo accoglie come mera raccomandazione. L'ordine del giorno G/843/23/6 e 11 non viene quindi posto in votazione.

Il presidente SACCONI avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno riferiti alle disposizioni del decreto-legge di carattere fiscale.

Il sottosegretario DELL'ARINGA accoglie l'ordine del giorno G/843/1/6 e 11, il quale non viene quindi posto in votazione. Viceversa subordina l'accoglimento dell'ordine del giorno G/843/2/6 e 11 a una riformulazione di cui dà lettura.

L'ordine del giorno G/843/2/6 e 11, previa riformulazione da parte del senatore Gianluca ROSSI (PD) in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal Governo e non viene quindi posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/3/6 e 11, accolto dal sottosegretario DELL'ARINGA, non viene posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/4/6 e 11, riformulato dal senatore Gianluca ROSSI (PD), su invito del sottosegretario DELL'ARINGA, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal rappresentante del Governo e non viene quindi posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/5/6 e 11, riformulato dal senatore MOSCARDELLI (*PD*), su invito del sottosegretario DELL'ARINGA, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal rappresentante del Governo e non viene quindi posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/6/6 e 11, riformulato dal senatore Gianluca ROSSI (*PD*), su invito del sottosegretario DELL'ARINGA, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal rappresentante del Governo e non viene quindi posto in votazione.

Gli ordini del giorno G/843/7/6 e 11 e G/843/8/6 e 11 sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

L'ordine del giorno G/843/9/6 e 11, riformulato dal senatore VACCIANO (*M5S*), su invito del sottosegretario DELL'ARINGA, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal rappresentante del Governo e non viene quindi posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/10/6 e 11 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'ordine del giorno G/843/11/6 e 11, riformulato dal senatore GIACOBBE (*PD*), su invito del sottosegretario DELL'ARINGA, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal rappresentante del Governo e non viene quindi posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/13/6 e 11, riformulato dal senatore TURANO (*PD*), su invito del sottosegretario DELL'ARINGA, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal rappresentante del Governo e non viene quindi posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/14/6 e 11, riformulato dal senatore Gianluca ROSSI (*PD*), su invito del sottosegretario DELL'ARINGA, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal rappresentante del Governo e non viene quindi posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/15/6 e 11, accolto dal sottosegretario DELL'ARINGA, non viene posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/16/6 e 11, fatto proprio dal senatore Gianluca ROSSI (*PD*) e accolto dal sottosegretario DELL'ARINGA, non viene posto in votazione.

L'ordine del giorno G/843/17/6 e 11, riformulato dal senatore TURANO (*PD*), su invito del sottosegretario DELL'ARINGA, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal rappresentante del Governo e non viene quindi posto in votazione.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Mauro Maria MARINO comunica quindi che, terminato l'esame degli ordini del giorno, si procederà alla votazione per il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono all'unanimità ai relatori, senatori Mauro Maria Marino e Sacconi, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54 del 2013, senza ulteriori modifiche rispetto al testo accolto dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente dell'11<sup>a</sup> Commissione SACCONI avverte che la seconda seduta pomeridiana, convocata alle ore 19, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 843****G/843/2/6 e 11 (testo 2)**

BERTUZZI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.S.843)

premesso che:

l'imposta municipale unica si applica dal 2012 al possesso di immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

l'articolo 1 del presente provvedimento dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;

l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;

l'applicazione della normativa sull'IMU, in assenza di una complessiva riforma del catasto ha provocato, specialmente nelle città medio-grandi, evidenti effetti distorsivi,

impegna il Governo:

a promuovere in tempi brevi una riforma del sistema catastale e a valutare l'opportunità di adottare, in attesa di tale riforma, gli indici delle

quotazioni di mercato rilevati dall’Agenzia del territorio-Omi su base comunale, e di micro-zona per i comuni di maggiori dimensioni.

---

**G/843/4/6 e 11 (testo 2)**

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.S.843)

premesso che:

le assimilazioni a prima casa nella previgente normativa ICI erano molto ampie e con la riforma IMU si sono fortemente ridotte;

l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti, è stata oggetto in passato di eccessi e di abusi e eliminata ai fini IMU; rimane però almeno un caso che risulta ingiustamente colpito e riguarda i proprietari della prima e unica casa, concessa in uso gratuito o in nuda proprietà ai figli o genitori che vi risiedono; il principio di equità del tributo invocherebbe, per questi casi, l’assimilazione all’abitazione principale con aliquota IMU ridotta e relativa detrazione e non la tassazione ad aliquota ordinaria a carico dei genitori o dei figli;

tuttavia in questi casi il comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oggi vigente, fissa per queste abitazioni l’aliquota base del 7,6 per mille, la stessa prevista per le seconde case, anziché l’aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l’abitazione principale, senza nessuna detrazione;

si tratta di una norma che rappresenta un vero e proprio aggravio di spese per numerose giovani famiglie che vivono nella casa o nell’appartamento concesso in uso gratuito dai propri genitori;

considerato che:

i progressivi e apparentemente inarrestabili processi di invecchiamento e di denatalità del nostro Paese, hanno grandemente inciso sulla composizione del nucleo familiare, sempre più condizionato non solo dalla presenza di figli piccoli ma anche di persone anziane, spesso non autosufficienti, e richiedono uno sforzo suppletivo in termini di innovazione della struttura delle abitazioni, della organizzazione degli spazi e dei servizi;



l'annunciata riforma dovrà anche sanare alcuni profili di iniquità contenuti nella normativa vigente, al fine di non penalizzare le persone tenute a pagare l'imposta dovuta per la «seconda casa», come gli anziani che risiedono in una casa di cura, le persone che possiedono solo una casa e per motivi di mobilità lavorativa si trovano in affitto in un altro comune, ivi inclusi i residenti all'estero che mantengano la proprietà della casa di abitazione presso il luogo di origine;

tali tematiche non potranno essere ignorate nel corso dell'esame della revisione della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, poiché attengono a problematiche

fortemente sentite dalla popolazione, soprattutto nella situazione attuale, caratterizzata da una crisi economica e sociale che non ha precedenti nella storia repubblicana,

impegna il Governo:

a valutare nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ad intervenire in modo equilibrato sul regime delle assimilazioni ad abitazione principale, in particolare rispetto alle questioni sociali emergenti quali: *a)* gli anziani che risiedono in case di cura ed in generale fuori la casa di proprietà; *b)* le persone che possiedono solo una casa e per motivi di mobilità lavorativa si trovano in affitto in un altro comune, ivi inclusi i residenti all'estero; *c)* gli immobili delle famiglie che hanno concesso il comodato d'uso a parenti di primo grado ove questa sia l'unica casa aggiuntiva della famiglia. Sempre tenendo in considerazione adeguati riferimenti ad indicatori di capacità contributiva ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare.

---

#### **G/843/5/6 e 11 (testo 2)**

MOSCARDELLI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (A.S.843)

premessi che:

secondo i dati elaborati dall'Agenzia del territorio («Gli immobili in Italia 2012») a fine 2010 lo *stock* immobiliare complessivo di pro-

prietà delle persone fisiche era pari a circa 52,8 milioni di unità, di cui 19,7 milioni di abitazioni principati (37,3 per cento) 5,2 milioni di immobili locati (9,9 per cento) e 5,8 milioni di immobili a disposizione (11 per cento);

negli anni più recenti le politiche in favore delle famiglie che vivono in affitto si sono progressivamente indebolite, in particolare, il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla legge n. 431 del 1998, che ammontava a 205 milioni di euro nel 2008, è stato ridotto fino all'azzeramento a partire dal 2012. Il canone «concordato», introdotto sempre dalla legge n. 431 del 1998, ha registrato una diffusione inferiore alle aspettative (rappresenta, secondo i dati di Confedilizia, poco meno del 6 per cento del totale dei contratti di locazione) ed ha visto via via affievolirsi le agevolazioni fiscali inizialmente previste;

con il decreto-legge n. 201 del 2011 cosiddetto «Salva Italia» si è anticipata al 2012 l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale. In particolare, l'articolo 13, comma 4, ha aumentato del 60 per cento il coefficiente moltiplicativo delle rendite catastali riguardante i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

il comma 6 ha stabilito l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, attribuendo ai comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 per cento. Ai sensi del comma 9 i comuni possono ridurre l'aliquota IMU di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali. Il decreto legislativo n. 23 del 2011 aveva invece previsto che l'imposta fosse ridotta per legge alla metà (0,38 per cento) per gli immobili locati, anche in considerazione del fatto che per tale tipologia di immobili l'IMU sostituisce solo l'ICI e non anche l'imposta sul reddito come invece accade per gli altri immobili;

secondo un'indagine realizzata da Confedilizia nei comuni capoluoghi di regione, il combinato disposto dell'aumento del coefficiente di moltiplicazione delle rendite e delle aliquote IMU (che, secondo un'analisi ANCI-IFEL il 52,1 per cento dei comuni – ma il 100 per cento di quelli con oltre 250 mila abitanti – ha portato a livelli superiori a quello base dello 0,76 per cento, a sua volta maggiore del livello massimo dello 0,7 per cento previsto per l'ICI fino al 2011) produrrà nel 2013 un aumento drammatico dell'imposizione sugli immobili locati sia rispetto all'acconto IMU 2012 (calcolato ad aliquota base 0,76 per cento) che, ancor di più,

rispetto all'ICI in vigore nel 2011: immobili locati con contratti «liberi»: +30 per cento medio rispetto a IMU 2012 e +143 per cento medio rispetto all'ICI 2011; immobili locati con contratti «concordati»: +6 per cento medio rispetto a IMU 2012 e +409 per cento medio rispetto all'ICI 2011;

questi aumenti, decisamente esorbitanti nel caso degli immobili locati a canone concordato, si riflettono negativamente sul mercato delle locazioni, colpendo famiglie che in buona parte sono in condizione di disagio abitativo;

va sottolineato, inoltre, come i proprietari di immobili tenuti a disposizione abbiano beneficiato dell'assorbimento dell'IRPEF sulle case sfitte (che produceva un gettito complessivamente pari a 1,6 miliardi annui), a differenza dei proprietari di immobili locati che continuano a pagare l'IRPEF o la cedolare secca sui canoni d'affitto;

appare perciò urgente e indispensabile una rimodulazione delle aliquote IMU per ridurre la pressione sugli immobili locati, focalizzando l'intervento su quelli locati a canone concordato,

considerato, altresì, che:

l'alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale 22 aprile 2008, svolge una funzione di interesse generale, di salvaguardia della coesione sociale, di riduzione del disagio abitativo di individui e famiglie svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento di esigenze primarie,

impegna il Governo:

nel quadro della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare prospettata dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, a valutare una rimodulazione delle aliquote IMU riducendo in misura significativa l'aliquota base per le abitazioni locare a canone concordato;

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della futura riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, l'applicazione alle unità abitative con caratteristiche di alloggio sociale, come definite dal decreto ministeriale menzionato, assegnate in locazione ai propri soci come abitazione principale, dell'aliquota agevolata e delle relative detrazioni, così come previsto dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per le abitazioni principali.

**G/843/6/6 e 11 (testo 2)**

DI GIORGI, LEPRI, MATURANI, SUSTA, CHIAVAROLI, CERONI, FRAVEZZI, Gianluca ROSSI, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BORIOLI, CIRINNÀ, CUOMO, DE MONTE, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, FAVERO, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, LUMIA, MANASSERO, MARGIOTTA, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIZZETTI, PUPPATO, RUSSO, RUTA, SANTINI, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, ZANONI, FEDELI, CANTINI, LO GIUDICE

Il Senato,

premessò che:

il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto l'applicazione in ambito IMU dell'esenzione ICI prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

il Governo Monti, attraverso l'articolo 91-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha circoscritto l'esenzione IMU agli immobili nei quali tali attività sono svolte «con modalità non commerciali», delegando a norme di rango secondario sia il disciplinare circa i presupposti della nozione di commercialità, sia i contenuti della dichiarazione che gli enti sono chiamati ad assolvere nei casi di utilizzo «misto» (per attività a contenuto commerciale e non) degli immobili, allo scopo di richiamare a tassazione solo la quota-parte alle prime riferita;

considerato che:

la delega circa la definizione del rapporto di proporzionalità tra attività commerciali e non, il cui termine era previsto al 23 maggio 2012, è stata assolta sei mesi dopo, con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 19 novembre 2012, n. 200;

anche la nozione di commercialità, concetto-chiave da cui dipendono i presupposti di applicabilità del tributo, ha trovato specificazione solo con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 200 del 2012, in seguito ad una affrettata genesi legislativa (articolo 9, comma 6 decreto-legge n. 174 del 2012), la cui assenza aveva provocato, in settembre, la censura del Consiglio di Stato nel Parere n. 7658/2012;

il decreto ministeriale n. 200 del 2012 si è materializzato a ridosso dell'ultima scadenza di pagamento per il 2012, determinando, alla luce dell'esegesi imprevedibile del concetto di commercialità ivi statuito, l'emersione retroattiva di materia tassabile;

ad oggi non è stato ancora emanato alcun modello con relative istruzioni per poter effettuare la dichiarazione prevista all'articolo 6 del

decreto ministeriale n. 200 del 2012 in merito agli utilizzi immobiliari «misti»;

rilevato, altresì, che:

il decreto ministeriale n. 200/2012: 1) ha disciplinato il presupposto dell'esercizio commerciale declinandolo in termini differenziati per settori d'ambito, sulla base di criteri discretivi la cui ratio rimane inespresa nel decreto, né trova riscontro nella norma originaria mutuata dall'ICI, che ha disciplinato la tassazione degli immobili devoluti alle attività istituzionali degli enti *non profit* per quasi un ventennio; 2) ha tracciato un modello tecnico-empirico della nozione di commercialità avulso dal contesto legislativo consolidato in materia di reddito (articoli 143 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e di Iva (articolo 4, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), disarticolando il piano di approccio alla tassazione di ciò che il normatore, nei vari ambiti, intende per «commerciale», in termini tra loro non più coerenti, e rendendo per questa via ostico l'approccio agli adempimenti sia sostanziali che strumentali al corretto assolvimento del tributo; 3) ha equiparato *de facto* il trattamento del rapporto tra socio e associazione a quello tra ente e terzo non-socio, giustapponendo per tale via le logiche, viceversa distinte, del corrispettivo e dell'auto finanziamento, l'una espressione della concorrenza e del mercato, l'altra delle scelte interne di autodeterminazione democratica e partecipativa degli aderenti, pertanto non influenzata dalle regole dell'economia «esterna», bensì guidata dalla *mission* dell'ente e dalla programmazione delle attività giudicate necessarie e sufficienti ad attuarla; 4) ha stabilito, per le associazioni culturali, ricreative e sportive, una nozione di commercialità vincolata al criterio del «corrispettivo simbolico», da intendersi tale qualora non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale (articolo 4 del decreto n. 200 del 2012), senza tuttavia emanare disposizioni esplicative in ordine a come si determini il valore medio di parametrizzazione e come i singoli enti possano accedere alla conoscenza di tale valore;

constatato che:

lo scollamento della nozione di commercialità delineato in ambito IMU rispetto al quadro normativo prevalente e la complessità del meccanismo congegnato sono tali da renderlo incerto, astruso, inidoneo a consentire agli enti di accedere alla sua corretta applicazione, e per tale motivo foriero di contestazioni e contenziosi;

lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, nella risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013, ha ammesso che «il calcolo dall'imposta ( ... ) richiede, oggettivamente, un'elaborazione più complessa rispetto a quella della generalità dei contribuenti IMU» arrivando in tale sede a sostenere, in assenza di previsione normativa e in contrasto con quella vigente, che gli enti non commerciali possano versare l'IMU in tre rate, con un mec-

canismo simile a quello dell'imposizione diretta (duplice acconto in corso d'anno e conguaglio in sede di versamento della I rata nell'anno successivo);

osservato che:

è evidente lo stato di confusione e di paralisi applicativa indotti dalla complessità del meccanismo, dall'assenza di parametrizzazioni precise a sostegno dei presupposti, dal ritardo nell'emanazione dei regolamenti attuativi, dall'estraneità del modello legale delineato rispetto a quello più generale che interessa le attività commerciali dei soggetti non profit, dall'assimilazione delle attività rivolte effettivamente al mercato con quelle di matrice più squisitamente mutualistica e solidale;

si rende necessario – nell'interesse dell'Erario e dei Municipi cui sono destinate le risorse del tributo, a salvaguardia del principio costituzionale della capacità contributiva, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra Stato e contribuente sanciti dalla legge del 27 luglio 2000, n. 212, di semplificazione e snellimento degli adempimenti anche in chiave di depotenziamento del possibile contenzioso – promuovere azioni tese a ristabilire in quest'ambito la certezza del diritto, sanare le contraddizioni che incrinano la linearità dalla disposizione e la coerenza con il disegno normo – fiscale più generale, consentire agli enti di accedere ad uno strumento semplificato di assolvimento dell'imposta;

la mancata soluzione della problematica sopra esposta rischia di recare grave nocimento all'iniziativa svolta dagli enti *non profit* e compromettere i benefici sociali prodotti dalle loro attività. In Italia parliamo di oltre 235.000 organizzazioni, circa 750.000 lavoratori retribuiti e oltre 3 milioni di volontari, un sistema che fornisce servizi di importanza vitale per tanti cittadini e cittadine: dalle mense sociali ai dormitori, dall'assistenza ai disabili alla cura degli anziani, dalla protezione civile alla difesa del patrimonio culturale, dalla promozione della pratica sportiva per tutti ai centri di aggregazione e socialità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nell'ambito del riesame complessivo della materia, di una revisione della normativa IMU in relazione agli enti non commerciali, affinché i medesimi siano tenuti al pagamento dell'IMU solo per gli immobili (o le porzioni di essi) effettivamente destinati ad attività commerciali;

a valutare a tale riguardo la possibilità di revisionare il modello di tassazione delineato dal decreto ministeriale n. 200 del 2012, in modo da rendere coerenti i presupposti della tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali ai modelli attuali della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti, così come consolidati in ambito reddito (articoli 143 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e Iva (articolo 4, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), ciò rimanendo nell'ambito degli orien-

tamenti espressi dalla Commissione europea nella decisione del 18 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA 20829;

a fornire le indicazioni necessarie affinché gli enti interessati possano effettuare la dichiarazione relativa agli utilizzi immobiliari «misti» di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 200 del 2012;

a valutare la possibilità di emanare uno specifico provvedimento allo scopo di prevenire eventuali contenziosi che emergessero a causa della attuale incertezza della norma e della conseguente difficoltà di interpretazione e corretta applicazione del tributo per gli anni 2012 e 2013.

---

### **G/843/9/6 e 11 (testo 2)**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843);

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto è volto alla sospensione, per l'anno 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il 16 giugno, per determinate categorie di immobili;

considerato che:

tra gli effetti negativi dell'IMU sul patrimonio immobiliare emerge in particolare l'aggravio impositivo sui settori dei servizi e della produzione, che in nessun modo hanno beneficiato di alcuna attenuazione dell'imposta, né in fase di determinazione della base imponibile da parte dello Stato, né in fase di determinazione delle aliquote da parte dei Comuni;

nell'attuale congiuntura in cui a una crisi che sembra non finire mai si somma una pressione fiscale già a livelli *record*, continuare a obere in maniera così insistente le imprese, soprattutto quelle del terziario di mercato e dell'artigianato, non solo penalizza le loro potenzialità di crescita, ma mette a rischio la loro stessa sopravvivenza;

l'IMU sta soffocando le piccole imprese, con rincari medi – secondo uno studio della Cna – che si aggirano intorno al 77 per cento per un piccolo capannone, e che per un ufficio a in una grande città possono arrivare al 240 per cento, e in ogni caso mai sotto il 100 per cento;

i dati sulla mortalità aziendale indicano altresì che nel 2012 ha chiuso l'8,4 per cento delle imprese artigiane, e le previsioni per il 2013 sono persino peggiori, paventando un tasso del 10 per cento;

i comuni hanno cercato di moderare le aliquote per la prima casa, ma per i beni strumentali, dal valore catastale spesso molto elevato, si arriva facilmente anche al 10,6 per mille (dati CNA). Per gli artigiani è un danno grave, perché si tratta di un'imposta che prescinde dal fatturato, e che quindi va pagata anche se l'azienda è in perdita;

gli immobili strumentali delle imprese non rappresentano un accumulo di patrimonio, ma sono destinati alla produzione, e per questo sono già sottoposti ad imposizione attraverso la tassazione Irpef o Ires per il reddito che contribuiscono a generare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un apposito atto normativo volto a prevedere:

uno sgravio diretto sui parametri IMU (aliquote e valori catastali) in particolare per le attività artigianali;

la sospensione dell'aumento ulteriore del moltiplicatore per il gruppo catastale D – ad eccezione della categoria catastale D/5 – fino alla definizione della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sugli immobili.

---

#### **G/843/11/6 e 11 (testo 2)**

GIACOBBE, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843)

premesso che,

il comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento prevede che la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), per determinate categorie di immobili, operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi esplicitati nella norma, tra i quali l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;



in questa fase di perdurante e profonda crisi economica è necessario ridurre la pressione dei tributi che gravano sull'impresa indipendentemente dalla redditività, come l'IRAP e l'IMU;

la semplice deducibilità dell'IMU ai fini IRPEF e IRES non darebbe alcun beneficio proprio alle imprese in maggiore stato di sofferenza, che sono quelle che non realizzano utili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure volte a ridurre il carico fiscale gravante sui beni strumentali all'attività produttiva, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese;

a valutare l'opportunità, nella complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di prevedere la deducibilità dell'IMU dal valore della produzione netta ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

---

#### **G/843/12/6 e 11 (testo 2)**

RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843)

premesso che,

l'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone la sospensione, per l'anno 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per determinate categorie di immobili, ossia l'abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

la citata sospensione rischia, tuttavia, di non produrre alcun effetto positivo per le famiglie a basso reddito che vivono, in affitto, in alloggi di proprietà di fondazioni e di soggetti del privato-sociale, che realizzano edilizia di *housing* sociale in affitto a canone convenzionato o sociale, realtà che in questi anni hanno risposto al bisogno abitativo sperimentando

nuovi modelli di cooperazione pubblico-privato, sostenendo politiche della casa in una fase in cui «il pubblico» ha ridotto drasticamente gli investimenti in conto capitale;

il mancato riconoscimento da parte del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dello status di abitazione principale agli alloggi assegnati in godimento dalle realtà di *housing* sociale (che è subordinata al requisito di non possesso di altro alloggio) comporta l'applicazione dell'aliquota per la seconda casa, non riconoscendo l'obiettivo sociale e l'interesse pubblico di queste realizzazioni;

le sperimentazioni di *housing* sociale sono oggi una significativa realtà, che oltre a realizzare nuovi alloggi si pone l'obiettivo di migliorare la qualità urbana e salvaguardare la coesione sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in considerazione del quadro finanziario, di adottare misure volte ad incentivare la diffusione dell'*housing* sociale, riconoscendo, all'atto della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, a questa tipologia di abitazioni in affitto a proprietà indivisa l'equiparazione ad abitazione principale.

---

#### **G/843/13/6 e 11 (testo 2)**

TURANO, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843)

premesso che,

il provvedimento in esame contiene alcuni interventi prioritari tra cui misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU); la sospensione del versamento è finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare;

per gli italiani residenti all'estero, la casa in Italia rappresenta un forte legame con la propria terra d'origine e la base a cui fare ritorno negli anni della pensione, o l'investimento effettuato in Italia per consentire il proprio rientro o quello dei figli;

l'imposta municipale propria (o imposta municipale unica - IMU), è stata introdotta dal Governo Berlusconi con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ne stabiliva la vigenza a partire dal 2014, ed è stata poi anticipata al 2012 dal Governo Monti con la cosiddetta manovra «Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

per l'IMU, il decreto «Salva Italia» ha definito diverse aliquote base, modificabili in aumento o in diminuzione dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale; l'aliquota base da applicare varia a seconda che l'immobile sia o non sia l'abitazione principale del proprietario;

per l'immobile considerato «abitazione principale», ossia quello in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, era prevista un'aliquota dello 0,4 per cento, modificabile dello 0,2 in aumento o in diminuzione dai comuni e una detrazione di 200 euro annui, con un'ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio nel nucleo familiare, di età non superiore a ventisei anni. Per l'immobile che non costituisce l'abitazione principale del proprietario, l'aliquota di base era fissata allo 0,76 per cento, modificabile da 0,4 a 1,06 per cento con delibera del consiglio comunale;

ne consegue che il carico fiscale risulta sensibilmente, inferiore nel caso in cui gli immobili vengano riconosciuti come abitazione principale;

nell'applicazione dell'ICI, l'articolo 4-ter del decreto-legge 23 gennaio 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, prevedeva che si considerasse direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata;

sin dall'introduzione dell'IMU, l'attività parlamentare dei deputati eletti nella circoscrizione estero è stata volta ad equiparare gli immobili di proprietà degli italiani residenti all'estero alle abitazioni principali, garantendo, così, che il trattamento fiscale, di cui gli italiani all'estero avevano goduto per vent'anni ai fini dell'ICI, continuasse ad operare anche per l'imposta municipale propria;

in sede d'esame in Assemblea del «decreto Salva Italia» è stato accolto un ordine del giorno (ODG 9/04829-A/043) che impegnava il Governo ad assicurare, anche ai cittadini italiani residenti all'estero proprietari di unità immobiliari in Italia, la detrazione di base di 200 euro sull'abitazione posseduta in Italia;

un emendamento al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha affidato ai comuni la facoltà di decidere quale aliquota IMU applicare agli immobili posseduti nei rispettivi territori dai connazionali residenti all'estero e di estendere a tali immobili lo stesso trattamento previsto per le «abitazioni principali», riconoscendo in linea di principio la possibilità di ripristinare la disciplina in vigore per vent'anni ai fini dell'ICI;

le case possedute in Italia dagli italiani all'estero generano molto spesso un consistente indotto economico e in molti piccoli comuni contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di degrado architettonico e di abbandono degli immobili; in molti casi, proprio su un'attenta gestione e ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici minori, si fondano le iniziative di promozione e di rilancio turistico delle zone interne, le più bisognose di sostegno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ogni idonea iniziativa, nella riforma della legislazione sull'imposta municipale unica, tesa a ripristinare l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non sia locata;

a garantire che le nuove disposizioni tengano comunque conto nella ridefinizione dei tributi sui servizi del valore sociale ed economico della nostra emigrazione e dell'esigenza di mantenere vivo il legame tra il territorio e gli emigrati;

a valutare l'opportunità di precisare con apposita circolare che le disposizioni che i comuni hanno assunto in relazione alla equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, si applicano anche nei casi in cui il cittadino italiano risulti iscritto ad un comune AIRE diverso dal comune in cui è dislocato l'immobile, come peraltro si evince dalla norma che cita espressamente «posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato», senza fare riferimento al comune di iscrizione AIRE.

---

### **G/843/14/6 e 11 (testo 2)**

BERTUZZI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (atto Senato n. 843)

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone, nelle more di una riforma complessiva del sistema della disciplina dell'imposizione fiscale

sul patrimonio immobiliare, la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica per talune categorie di immobili (abitazione principale, eccetto i fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali) e conseguentemente incrementa il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dei comuni, individuando le relative coperture;

l'articolo 2 prevede, nell'eventualità in cui entro il termine del 31 agosto 2013 non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la riapplicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria;

a differenza di quanto previsto in applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), i fabbricati rurali, sia ad uso abitativo, sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rientrano nel campo di applicazione dell'IMU;

mentre i fabbricati rurali ad uso abitativo, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie, i fabbricati rurali strumentali che l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'articolo 9, comma. 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota agevolata, che i comuni possono ulteriormente ridurre;

l'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo;

l'emanazione di un apposito decreto per definire le modalità di inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali, porta conseguentemente ad affermare che la classificazione dell'immobile nella categoria catasta le D/10 – che individua esclusivamente i «fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», non è condizione unica per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, poiché rientrano nell'agevolazione anche le fattispecie presenti nell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, che non rientrano necessariamente in D/10;

l'IMU colpisce i fabbricati rurali strumentali ricompresi anche nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 557 del 1993, a prescindere dalla categoria catasta le di appartenenza e pertanto anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, si potrebbe riconoscere la strumentalità e conseguentemente l'applicazione del regime di favore ai fini IMU;

la circolare ministeriale 3/DF/2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento della ruralità rilevano unicamente la natura e la destinazione dell'immobile, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza; tuttavia ai fini del riconoscimento della ruralità negli atti e al fine di evitare possibili contenziosi è necessario che in catasto sia presente una specifica annotazione accanto ai dati catastali dell'immobile;

la sospensione della rata si applicherebbe solo agli immobili a cui è stato riconosciuto il requisito di ruralità mentre per quelli che, pur essendo rurali non sono stati inseriti nel requisito di ruralità il mancato pagamento della rata sospesa a giugno espone il contribuente al rischio di vedersi richiedere il pagamento, la mora e le sanzioni da parte del comune,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ambito della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di prevedere agevolazioni in favore dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, anche mediante l'inserimento in una apposita categoria catastale, ferme restando l'autonomia regolamentare dei comuni e le agevolazioni previste per quelli ad uso abitativo.

---

#### **G/843/17/6 e 11 (testo 2)**

MICHELONI, GIACOBBE, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Atto Senato n. 843),

premesso che,

il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha approvato in data 12 giugno una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo all'applicazione dell'IMU sui beni immobili degli italiani residenti all'estero situati nel nostro Paese,

considerato che,

il Governo è impegnato a elaborare entro il 31 agosto 2013 una riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, in ragione della contingente situazione economico-finanziaria del Paese;

il Governo, con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, ha recentemente disposto la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, e altre unità immobiliari ad esse assimilabili;

la disciplina inerente le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero non prevede

attualmente la loro classificazione come abitazioni principali, a differenza di quanto stabilito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a meno che non lo stabiliscano i regolamenti specifici approvati dai singoli Comuni interessati, i quali possono disporre tale classificazione a condizione che le unità immobiliari in questione non risultino locate; l'orientamento prevalente dei Comuni è quello di non usufruire di tale facoltà;

per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'imposta, i cittadini italiani residenti all'estero, a differenza di quanto previsto dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono in tutto e per tutto assimilati ai cittadini residenti in Italia, nonostante la loro condizione di evidente svantaggio nel rapporto con la pubblica amministrazione e gli enti locali;

i cittadini italiani residenti all'estero hanno svolto un ruolo fondamentale rispetto allo sviluppo economico e l'equilibrio finanziario del Paese, nel passato così come nel presente: va ricordato, a titolo esemplificativo, che tale contributo può essere solo parzialmente quantificato in una quota pari al 5-7 per cento delle entrate nella bilancia dei pagamenti tra gli anni 50 e gli anni 70 del secolo scorso, attraverso le rimesse; tale contributo oggi, considerando le somme che le casse pensionistiche pubbliche estere versano ai nostri connazionali in pensione rientrati in Italia, insieme a quelle versate dalle casse pensioni aziendali e ai versamenti di derivazione privatistica, si può stimare realisticamente una cifra di cinque miliardi di euro spesi e investiti, anno dopo anno, in Italia;

hanno avuto luogo rilevanti trasformazioni del fenomeno migratorio negli ultimi decenni e in particolare in questi ultimi anni, tali da modificare sensibilmente la qualità e la quantità delle nuove migrazioni, la natura dei bisogni individuali, le potenzialità economiche e culturali rappresentate dal fenomeno stesso per il futuro del nostro Paese;

l'importanza che diversi Paesi europei, quali ad esempio Germania, Francia, Spagna, attribuiscono alla funzione propulsiva che le comunità e i singoli cittadini residenti all'estero svolgono in ordine alla competitività e alla capacità di attrazione degli investimenti esteri dei rispettivi sistemi-paese: nello scenario globale, a maggior ragione nella condizione critica che affligge le economie europee e in particolare quella del nostro Paese, la solidità del legame tra i Paesi d'origine, i singoli cittadini espatriati e le comunità, l'attenzione al ruolo strategico della lingua e della cultura di riferimento, sono fattori essenziali per lo sviluppo delle imprese, l'appetibilità dei prodotti e la crescita dell'occupazione;

la valenza simbolica e delle implicazioni materiali che l'abitazione di proprietà riveste per i cittadini italiani residenti all'estero, in maniera particolare per le seconde e terze generazioni: dal punto di vista simbolico essa rappresenta spesso l'unico legame rimasto con la patria di origine; quanto alle implicazioni materiali, queste non riguardano solo i proprietari delle abitazioni ma anche e soprattutto il circuito economico dei territori. I rischi immediatamente derivanti da un allentamento o una recisione del legame di cui sopra sono ingenti, e devono essere considerati nell'ambito di una valutazione costi-benefici dell'assetto impositivo attuale: desertificazione urbanistica di territori già particolarmente provati dalla crisi e

dalle nuove ondate migratorie; ulteriore depauperamento dei valori immobiliari, e relative conseguenze sul settore edilizio; brusca diminuzione del turismo di ritorno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di operare, in ragione delle considerazioni precedentemente esposte e nell'ambito della riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, nella direzione di un riassetto dell'imposizione fiscale sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e per un'unica unità immobiliare, in conformità alle seguenti indicazioni: classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione principale; ripristino delle modalità di pagamento previste dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; introduzione di criteri certi di identificazione dei soggetti interessati, a cominciare dalla obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE, per impedire che la riforma in discussione possa generare nuove forme di elusione fiscale.

---

#### **G/843/18/6 e 11 (testo 2)**

FABBRI, FUCKSIA, AMATI, MERLONI, MORGONI, NENCINI, VERDUCCI, GRANAIOLA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto in esame detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione;

i commi 1 e 2 dell'articolo 4 dispongono un incremento del finanziamento, per il 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga e demandano ad un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri di concessione dei medesimi ammortizzatori in deroga;

il comma 1 dell'articolo 4 dispone un incremento pari a 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

gli stanziamenti stabiliti in via diretta dalle norme, prevedono un importo pari a 1.962,8 milioni di euro per il 2013 e a 1.121,5 milioni di euro per il 2014;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziare siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013 e ribadiscono, inoltre, la necessità di un'immediata ripartizione delle risorse stanziare dal de-



creto-legge, per poter fornire, con tempestività, una prima risposta alle esigenze dei territori;

impegna il Governo:

a prevedere adeguate risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, volte a garantire la reale copertura integrale del fabbisogno dell'anno in corso;

a rivisitare i criteri di distribuzione delle risorse, valutando la possibilità di tenere conto delle reali domande presentate alle strutture territoriali dell'INPS, nonché degli interventi della Bilateralità, che hanno consentito un minor ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga;

a determinare, altresì, criteri omogenei di utilizzo degli stessi ammortizzatori in deroga, valutando la possibilità di individuazione di differenti percorsi di finanziamento per la Cassa Integrazione Guadagni e la mobilità e la individuazione dei soggetti beneficiari. Tali criteri, non essendo uguali nelle varie Regioni, determinano situazioni di evidente disparità che si ripercuotono sulle Regioni «maggiormente virtuose» e, di conseguenza, anche su migliaia di lavoratori e lavoratrici.

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Giovedì 11 luglio 2013

**Plenaria**

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(888) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012***

**;(889) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013***

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 888. Parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 889)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PEGORER (*PD*) rileva che i provvedimenti all'esame della Commissione assumono una specifica valenza politica, forse non sufficientemente sottolineata dall'analisi, di carattere eminentemente descrittivo, compiuta dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri.

Quello di assestamento in particolare, reca un processo di revisione della spesa da inquadrare nel contesto –più ampio e fondamentale– delineato dai criteri di delega contenuti nella legge n. 244 del 2012, che si ispirano ad una ripartizione delle risorse per il 50 per cento al personale, per il 25 per cento all'esercizio e per il 25 per cento agli investimenti.

Il senatore VATTUONE (*PD*) invita la Commissione a considerare anche le problematiche relative ai finanziamenti da destinare alle associazioni combattentistiche, stante il meritorio operato sociale da esse svolto.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il sottosegretario Roberta PINOTTI, rilevando che i provvedimenti non possono che collocarsi all'interno del più ampio processo di revisione dello strumento militare e pronunciandosi favorevolmente sulla necessità di tenere nella giusta considerazione i finanziamenti alle associazioni combattentistiche.

Essi, infatti, erano dapprima previsti in norme dal carattere triennale, ma il mancato reiteramento, in tempi recenti, di tale disciplina da un lato ha imposto di provvedere, di volta in volta, nei provvedimenti di assestamento e dall'altro ha creato una sperequazione con le associazioni d'arma, che vedono garantiti i finanziamenti ad esse spettanti da precise disposizioni di legge.

Replica anche il relatore ALICATA (*PdL*), proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 888 e favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 889 (pubblicato in allegato).

Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posto ai voti lo schema di parere del relatore sul disegno di legge n. 888, che risulta approvato con l'astensione dei senatori appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle.

Previa verifica del prescritto numero legale, in esito ad una successiva votazione la Commissione approva infine lo schema di parere del relatore sul disegno di legge n. 889, con il voto contrario dei commissari appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 889**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere opportuni finanziamenti alle associazioni combattentistiche, come già previsto per le associazioni d'arma.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 11 luglio 2013

**Plenaria****40<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 12, lettera a) – ove, al fine di finanziare gli incentivi per l'occupazione giovanile, si ricorre a quota parte delle risorse allocate sul Fondo di rotazione per le politiche europee – nel dare per presupposta la sussistenza delle risorse in questione, oggetto di rimodulazione, risulta comunque necessario acquisire conferma del fatto che tale rimodulazione non pregiudichi interventi già avviati, in rapporto ai quali le risorse non sono state ancora formalmente impegnate, ma di fatto erano ad essi destinate.

Correlato a tale questione, andrebbe valutato il differente impatto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa della misura in esame, rispetto agli interventi che sono attualmente finanziati a valere sul Fondo di rotazione, in quanto tale Fondo dovrebbe finanziare interventi in conto capitale, per i quali i profili di erogazione risultano temporalmente più dilatati, rispetto agli interventi previsti dal provvedimento in esame (consi-

stenti, di fatto, nella fiscalizzazione degli oneri sociali, con erogazione in corrispondenza degli ordinari versamenti contributivi).

Conseguentemente, chiede poi chiarimenti volti ad escludere il rischio che il ricorso al Fondo di rotazione determini una dequalificazione della spesa, in contrasto con i principi di contabilità pubblica.

Chiarimenti di tenore analogo a quelli di cui sopra si chiedono pure in merito all'articolo 3, commi 1 e 2, che reca interventi sempre a valere sulle risorse del Fondo di rotazione.

In merito all'articolo 2, comma 5, dove si prevede che i tirocini formativi di cui al comma 4 trovino applicazione anche per quelli instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, segnala che appare trattarsi del sostenimento di un maggior onere a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Andrebbe, altresì, appurata l'adeguatezza degli stanziamenti già previsti per consulenze e incarichi di studio nei bilanci delle pubbliche amministrazioni interessate e la neutralità rispetto alle misure di risparmio già previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. *spending review*).

Con riferimento all'articolo 2, comma 9, che estende il periodo di utilizzo del credito di imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, segnala il rischio di effetti negativi, in termini di cassa.

In ordine all'articolo 5, che istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, andrebbero fornite adeguate rassicurazioni in merito all'effettiva sostenibilità di un eventuale incarico di prima fascia *ad hoc* a valere sulle risorse organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarendo, altresì, se ulteriori oneri di funzionamento non finiscano per ricadere anche sulla struttura di supporto di tale organo.

Per quanto attiene all'articolo 7, comma 5, lettera *b*), esso estende ai datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che fruiscono dell'AspI, il beneficio consistente, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Sul punto, non risulta pienamente persuasiva l'argomentazione addotta dalla Relazione tecnica, che sembra far riferimento esclusivamente ad assunzioni aggiuntive per effetto del beneficio in questione rispetto a quelle che si sarebbero verificate ordinariamente. Infatti, se, per le assunzioni aggiuntive, si verifica addirittura un beneficio per la finanza pubblica, il problema si pone in relazione al cospicuo effetto del cd. «peso-morto» che sembra destinato a determinarsi, giacché la norma agevolerà anche i datori di lavoro che, comunque, avrebbero assunto i lavoratori in esame, i quali avrebbero pertanto, allo stesso modo, cessato di ricevere il sussidio.

Risulta, poi, necessario acquisire chiarimenti sulla congruità della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 8, che istituisce, presso il Ministero del lavoro, la «Banca dati delle politiche attive e passive».

In merito all'articolo 9, comma 3, rileva che la norma appare suscettibile di estendere il ricorso al contratto di apprendistato, vincolandolo alla

durata massima individuata dalla contrattazione collettiva, il che, non prevedendosi un tetto di spesa, potrebbe determinare maggiori oneri.

Con riferimento al disposto dell'articolo 9, comma 9, segnala che la riassegnazione, ivi prevista, di risorse in favore del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati fa venir meno delle disponibilità che, altrimenti, sarebbero andate in economia.

L'articolo 9, comma 12, introduce una deroga alle limitazioni di assunzioni degli enti locali, con il rischio di rendere meno agevole il rispetto del patto di stabilità interno.

In ordine al medesimo articolo 9, commi da 13 a 16, con riferimento all'eliminazione del limite di età ai fini della costituzione di società a responsabilità limitata (SRL) semplificate, evidenzia che l'argomentazione della Relazione tecnica non appare del tutto convincente rispetto alla rassicurazione in merito all'esigua entità degli effetti di minor gettito che ne potrebbero derivare, in relazione alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 (esenzione da diritti di bollo e di segreteria), circostanza che potrebbe determinare un'attrazione verso la tipologia di società che le rende praticabili. Da questo punto di vista, quindi, l'eliminazione del limite di età potrebbe favorire un effetto «sostituzione» tale da determinare un ampliamento non trascurabile della tipologia di società in oggetto, con conseguenti riflessi sotto il profilo finanziario.

Per quanto riguarda l'articolo 10, commi 5 e 6, relativo ai requisiti per beneficiare della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, rappresenta il fatto che la norma corrisponde ad una prassi consolidata adottata negli anni dall'INPS e solo da ultimo divenuta controversa e che i tendenziali di spesa scontati nei bilanci preventivi sono determinati sulla base del principio che la norma mira a ribadire. Tuttavia, si fa presente che le più recenti pronunce giurisprudenziali sembravano convalidare la tesi, foriera di risparmi di spesa, per la quale il riconoscimento della pensione di inabilità era subordinato non solo al reddito personale del beneficiario, ma anche a quello complessivo del nucleo familiare di appartenenza dello stesso. Sul punto, si chiedono quindi chiarimenti al Governo.

Altresì, l'articolo 10, comma 7, amplia la tipologia dei trasferimenti esclusi dalla condizione che subordina l'erogazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali ad una serie di adempimenti che le regioni devono porre in essere in materia di riduzione dei costi della politica; segnala, quindi, che l'esclusione in esame, pur non comportando effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, potrebbe almeno in parte affievolire l'osservanza della norma che impone alle regioni la riduzione dei cd. «costi della politica».

In ordine all'articolo 11, commi da 2 a 4, rileva che l'autorizzazione alla effettuazione di un'anticipazione di tesoreria determina, comunque, un effetto peggiorativo sul fabbisogno di cassa del settore statale, di cui andrebbero quantificati e coperti i relativi oneri di spesa.

In relazione all'articolo 11, commi 7 e 8, in tema di agevolazioni per il terremoto dell'Emilia del 2012, andrebbe chiarito se le fattispecie considerate dall'articolo 6-*novies*, nella sua nuova formulazione, possano ritenersi ricomprese nell'ambito delle ivi citate decisioni della Commissione europea, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 234 del 2012, con riferimento alla necessità di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea.

In relazione all'articolo 11, comma 11, dove si stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 si provveda con le risorse finanziarie disponibili del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio, al fine di quantificare esattamente l'onere e verificare la congruità dello stesso. Analogamente, con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, maggiori chiarimenti appaiono necessari con riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie e alla loro idoneità a far fronte agli interventi previsti dalla norma a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma e sull'ordinanza n. 83 del 2013.

In merito al medesimo articolo 11, comma 13, che destina una quota parte dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania (1,4 miliardi di euro circa), ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui al citato articolo 2, al finanziamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario, andrebbe preliminarmente chiarito se l'utilizzazione di quota parte dell'anticipazione di liquidità per il finanziamento del piano di rientro sia alternativa al pagamento dei debiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013 o solo eventuale e subordinata al soddisfacimento dei predetti debiti. Andrebbe poi chiarito se la distrazione delle risorse in esame dalla loro originaria finalità possa comportare la necessità di reperire, comunque, risorse finanziarie alternative. Peraltro, occorre anche chiarire se la differente destinazione del gettito garantisca, comunque, i necessari mezzi di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal piano di rientro e la conseguente neutralità finanziaria a carico del bilancio della regione Campania.

Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 17, ove si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare, per l'anno 2013, tutte le somme residue, a valere sul fondo unico dello spettacolo, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, andrebbe chiarito se le risorse che la norma autorizza ad erogare per l'anno 2013 siano già scontate a legislazione vigente e, di conseguenza, non diano luogo ad effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito all'articolo 11, commi da 18 a 20, dove si modificano le percentuali di acconto IRPEF, IRES ed IRAP, occorre sottolineare che la misura dell'acconto pari al 100 per cento dell'IRPEF/IRAP pagata nell'anno precedente, ed ancor più nell'ipotesi del 101 per cento dell'IRES/IRAP, rende più variabili i risultati finali di saldo delle imposte, atteso che i contribuenti possono effettuare gli acconti non solo con il metodo storico, bensì anche con il metodo previsionale, che consente di definire



l'ammontare del debito d'imposta in ragione della stima presuntiva della posizione fiscale definitiva; considerando la congiuntura sfavorevole attuale, è verosimile ipotizzare che i contribuenti, al fine di evitare anticipi di risorse finanziarie a titolo di imposte sui redditi o IRAP, siano indotti a calcolare la loro posizione effettiva e a definire il secondo o unico acconto in via previsionale, con ciò rischiando di vanificare le misure qui introdotte e finalizzate a reperire risorse finanziarie per l'erario.

In merito all'articolo 11, comma 21, che fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute che gli istituti di credito sono tenuti a versare sugli interessi maturati su conti correnti e depositi, si rileva che, non avendo contezza del dato di partenza sul quale è calcolato l'incremento, non è possibile effettuare un riscontro sul maggior gettito stimato.

In relazione, poi, all'articolo 11, commi 22 e 23, dove si prevede l'inserimento di un nuovo articolo per sottoporre all'imposta di consumo i prodotti succedanei di quelli da fumo, non è stata fornita la fonte dei dati riportati per la quantificazione, né si è chiarito in base a quali parametri, ovvero *trend* osservati, si sia giunti ad ipotizzare un mercato del settore di 200 milioni di euro a partire dal 2014; non sembra, inoltre, che si sia tenuto conto di possibili effetti disincentivanti in relazione alle ricadute sul prezzo derivanti all'imposta introdotta.

Altresì, in merito alle questioni metodologiche di copertura di cui all'articolo 12, va innanzitutto rilevato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, la mancanza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione.

In relazione a tutte le autorizzazioni legislative richiamate dall'articolo 12 in esame, andrebbe poi confermata l'effettiva disponibilità delle risorse.

Nel dettaglio, con riferimento al comma 1, lettera *a*), con riferimento alla quota di risorse ivi attinta alla dotazione annuale del fondo per il federalismo amministrativo, andrebbe fornito il dettaglio della distribuzione della riduzione che si prevede di apportare, tra i due capitoli ivi citati, per il triennio 2013-2015.

Con riguardo al comma 1, lettera *b*), in merito alla dotazione ivi indicata di risorse che vengono attinte dal FISPE, chiede chiarimenti circa il fatto che lo stanziamento iniziale del 2013 risulterebbe infatti pari ad appena 16,898 milioni di euro per il primo anno, importo che è inferiore all'onere di cui si provvede alla copertura con la norma in esame.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera *d*), con riferimento alla riduzione ivi disposta a carico del Fondo da ripartire per provvedere alla spesa dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, posto che la dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, andrebbe fornito un quadro delle variazioni e degli adeguamenti, necessari a recepire gli effetti della presente riduzione, rispetto al bilancio iniziale 2013-2015.

In relazione al comma 1, lettera *e*), in riferimento alla riduzione ivi disposta a carico del Fondo finalizzato ad escludere, dall'ambito di applicazione dell'IRAP, i professionisti privi di autonoma struttura organizzativa, si richiede l'acquisizione degli estremi identificativi del programma e del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze cui detto fondo fa riferimento e, in particolare, gli stanziamenti di spesa previsti per il 2014 e 2015, che vengono ridotti dalla norma in esame.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla Nota n. 10 del 2013 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (n. 13)**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 12, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e presupposto)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo, con condizioni e presupposto (allegata al resoconto di seduta), in cui si sottolinea, tra l'altro, la necessità che l'incarico di coordinatore generale venga affidato nell'ambito del contingente di personale assegnato alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero e i servizi pubblici essenziali, nonché l'obbligo che le variazioni per nuove o maggiori spese, di carattere rimodulabile, possano proporsi solo qualora venga assicurata la copertura finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere del Relatore viene posta in votazione e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI metta a disposizione dei Senatori delle note di risposta ai rilievi sollevati dal Relatore nella seduta di ieri.

Il relatore MANDELLI (*PdL*) si riserva di predisporre, sulla base di tali risposte, una proposta di parere da sottoporre alla valutazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SANTINI (*PD*) sottopone alla Presidenza la necessità di attivare le iniziative opportune in vista della prospettata *spending review*, da svolgersi congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, stante il rilevante numero di decreti-legge all'esame del Parlamento da convertire, le procedure sulla *spending review* potranno trovare spazio alla ripresa dei lavori in considerazione del fatto che le relazioni sullo stato della spesa e sull'efficacia nell'allocazione delle risorse, la cui trasmissione è prevista dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), poste a base delle procedure di revisione della spesa, non sono state ancora predisposte da tutti i Ministeri.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 13**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso, all'inserimento del seguente periodo: «Le variazioni per nuove o maggiori spese, che non abbiano carattere obbligatorio, possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria»;

all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), capoverso, all'inserimento, per maggiore chiarezza della norma, dopo la parola: «nomina» delle seguenti: «, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 12 della legge n. 146 del 1990,», e alla conseguente soppressione delle parole da «e comunque» fino a «1990»;

all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso, all'inserimento, dopo le parole «dell'assenza», delle seguenti: «o impedimento».

Il parere è reso altresì nel presupposto che la nomina di un «coordinatore generale» tra i soggetti già in servizio presso la Commissione di Garanzia non determini la corresponsione di ulteriori emolumenti o indennità comunque denominate.

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 11 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ  
ITALIANE (CRUI) IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLA PRIMA RELAZIONE RELATIVA  
AGLI ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI (ATTO N. 40)*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Giovedì 11 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 14**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL  
MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 135 E  
136, 137 E 139 E 287*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 11 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 11 luglio 2013

### Plenaria

#### 22<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'AIFA, il professor Sergio Pecorelli, presidente, il professor Luca Pani, direttore, ed il dottor Paolo Daniele Siviero, direttore Ufficio area e strategie politiche del farmaco.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizioni di rappresentanti dell'AIFA**

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

La PRESIDENTE, nel ringraziare i soggetti auditi per la loro disponibilità, ricorda che in una recente occasione proprio il Presidente dell'AIFA ebbe modo di sostenere che l'Italia è l'ultimo Paese ad avere



un sistema sanitario a carattere universalistico. Si tratta di una affermazione rilevante che si inserisce all'interno delle finalità dell'indagine conoscitiva in titolo.

Cede quindi la parola al professor Pecorelli.

Il professor PECORELLI evidenzia come il sistema farmaceutico si pone all'interno del Servizio sanitario nazionale che viene valutato a livello mondiale in termini positivi sia per i risultati ottenuti sia perché, come ricordato, costituisce l'ultimo esempio di modello universalistico. A fronte di questo dato preliminare, occorre tener conto dei progressi compiuti dalla medicina che non è più di attacco e di difesa, ma sempre più medicina preventiva e molecolare. Si tratta di un cambiamento determinato anche da precisi fattori, a cominciare dal progressivo invecchiamento della popolazione che ha conseguentemente causato un incremento delle malattie croniche e della parte della vita che viene gestita in malattia, tutti fenomeni che debbono essere affrontati necessariamente attraverso la prevenzione. Inoltre, il 65 per cento delle risorse sono spese per soggetti di età superiore ai 65 anni.

Venendo poi al settore farmaceutico, esso si caratterizza per un alto livello di regolamentazione che permette una più alta efficacia dello stesso farmaco; tale elemento consente tra l'altro di sviluppare una medicina personalizzata attraverso i cosiddetti farmaci a bersaglio, anche perché, grazie alla ricerca, si conoscono ora le vie che conducono alle malattie. In generale, quindi, l'intero sistema farmaceutico è sensibile nei confronti dell'innovazione, la quale, spesso non è interpretata in modo uniforme da tutti i Paesi dell'Unione europea. In tal senso, è forte l'impegno dell'AIFA che ha investito molto anche su uno specifico algoritmo dell'innovazione.

Accanto alla portata innovativa dei farmaci, occorre poi soffermarsi sulla congruità dei trattamenti da parte dei medici in quanto essi devono essere pronti ad utilizzare ciò che è disponibile sul mercato per i pazienti. È poi consequenziale che l'adeguatezza nel trattamento farmaceutico si leghi al costo dello stesso, al punto che l'AIFA ha suggerito il meccanismo del rimborso condizionato, legato proprio alla maggiore appropriatezza terapeutica dei farmaci.

AIFA è altresì attenta alla sicurezza dei farmaci, dalla fase della approvazione fino a quella della immissione sul mercato, grazie ad un sistema di farmaco-vigilanza invidiato in Europa. L'Italia peraltro si pone all'avanguardia anche nella lotta alla contraffazione farmaceutica ed alla vendita *on line* dei farmaci che, a suo giudizio, non deve conoscere deroghe. Si ravvisa poi l'esigenza che i cittadini si impadroniscano della conoscenza e dell'informazione, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti. Dopo aver fornito alcuni elementi informativi sulle modalità di assunzione dei farmaci, sulla loro contestualizzazione e sui lavori condotti dall'AIFA sui farmaci biosimilari, esprime in conclusione l'auspicio che il Parlamento intervenga concretamente sul tema della prevenzione.

Il professor PANI, dopo aver ricordato la genesi ed i compiti dell'AIFA, evidenzia come, soprattutto per quanto riguarda i farmaci orfani ed oncologici che sono oggetto di una procedura centralizzata in ambito europeo, l'Italia ha compiuto significativi progressi negli ultimi anni. Svolge poi alcune considerazioni sui livelli della spesa farmaceutica rispetto al fondo del Servizio sanitario nazionale: tale spesa è in generale contrazione rispetto agli ultimi anni, tanto che, nel dato consolidato del 2012, si registra un recupero di circa un miliardo di euro. Tuttavia, a livello disaggregato, si nota che la spesa farmaceutica territoriale conosce un eccesso solo in alcune regioni rispetto al tetto prefissato, mentre la spesa farmaceutica ospedaliera sfonda dappertutto, proprio perchè la maggior parte dei farmaci oncologici è impiegata negli ospedali. Tuttavia, tale tendenza sarà sempre più accentuata in futuro, dato il maggior impiego di farmaci innovativi e biotecnologici che saranno utilizzati negli ospedali.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sul differente accesso alle terapie farmacologiche che conosce dei dati contrastanti in ambito regionale, elemento che quindi dovrebbe indurre ad una più precisa strategia di comunicazione. Infine, in relazione ad alcune recenti notizie di stampa che sostenevano che alcuni farmaci oncologici sarebbero stati a carico dei cittadini, tiene a rassicurare che allo stato attuale nessun paziente è costretto a pagare tale tipologia di farmaci. AIFA ritiene che quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012 sia di per se' positivo, anche se tale norma può accompagnarsi ad alcune criticità, in relazione alla creazione della cosiddetta fascia Cnn, ovvero una sottospecie di fascia C, non negoziata.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) reputa che la complessità dei temi trattati in modo così autorevole e dettagliato dai soggetti auditi stimola certamente una serie di quesiti da parte dei senatori che richiederanno però risposte altrettanto articolate; ritiene pertanto che non vi sia spazio nella seduta odierna per concludere l'audizione.

La PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto rilevato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, invita i senatori per la restante parte dell'odierna seduta a porre quesiti concisi ai quali i rappresentanti dell'AIFA potranno da subito replicare.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) chiede ulteriori delucidazioni sui farmaci inseriti nella cosiddetta fascia Cnn sia per escludere che taluni pazienti debbano sostenere il costo di tali farmaci, sia tenuto conto che tale costo si pone al di fuori del tetto della spesa farmaceutica.

La senatrice MATTESINI (*PD*) chiede una valutazione in merito ai notevoli risparmi che si determinerebbero grazie al confezionamento dei farmaci monodose.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel chiedere ai soggetti auditi di fornire la documentazione a supporto dell'odierna audizione, chiede loro anche una serie di suggerimenti per superare le criticità richiamate ed anche per sottolineare la valenza che assumeranno i farmaci in futuro. Del resto, tale aspetto si lega concretamente all'obiettivo dell'indagine conoscitiva che è quello di comprendere se l'attuale sistema sanitario di stampo universalistico è ancora sostenibile. Chiede poi alcuni dati sui farmaci biosimilari ed originatori e sulla loro possibile convivenza, nonché sulle prospettive generali dell'industria farmaceutica che viene considerata come uno dei settori strategici dell'economia del Paese.

Il professor PANI tiene nuovamente a ribadire che nessun paziente sta pagando i farmaci che sono stati inclusi nella cosiddetta fascia Cnn, sebbene sussista un problema di osservanza del tetto di spesa, come ricordato dalla senatrice Dirindin. Fa poi presente alla senatrice Mattesini che l'ammontare dei risparmi che potrebbero scaturire dalle confezioni monouso non è stato determinato in alcun modo dall'AIFA, la quale, peraltro, non è stata nemmeno in grado di individuare la fonte di tale dato. Infine, conferma la disponibilità dell'AIFA a fornire ogni supporto nei confronti del legislatore nell'ambito delle questioni che sono state richiamate nella odierna seduta.

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'odierna audizione in titolo sarà consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE, al fine di consentire ad altri senatori di avanzare quesiti, nel ringraziare il professore Pecorelli ed il professor Pani, avverte che l'odierna audizione proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva sono quindi rinviati.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 11 luglio 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9 (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI, ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (AGCI AGRITAL), LEGAPESCA E FEDERCOOPESCA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10 (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI E DELL'ASSOCIAZIONE GRILLI SALENTINI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (PROBLEMATICHE AMBIENTALI ILVA DI TARANTO)*

**Plenaria**

**18<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*AFFARE ASSEGNATO*

**Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali (n. 52)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte in questa settimana in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 52 sono state e potranno essere consegnate documentazioni che, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

**Sulle problematiche ambientali relative allo stabilimento dell'ILVA di Taranto (n. 53)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 53 sono state e potranno essere consegnate documentazioni che, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 11 luglio 2013

**Plenaria**

**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini**

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dal senatore MARTON (*M5S*) e dai deputati FAVA (*SEL*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e TOFALO (*M5S*).

*La seduta termina alle ore 17,50.*



